

APPALTO GTT N. 6/2015

**“DEPOSITO VENARIA – VIA AMATI 178 – VENARIA REALE.
BONIFICA M.C.A.: INTERVENTI SULLE COPERTURE E SUI SERRAMENTI”**

CHIARIMENTO N. 10

Si riporta il quesito formulato da un Concorrente e la relativa risposta.

Quesito

“ Siamo una ditta in possesso di :

- attestazione SOA nelle seguenti categorie OG1 class VI, OG12 class III, OS6 class III-BIS, OS7 class III;
- iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 10B classe D - categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) classe F relativamente ai rifiuti di seguito indicati: CODICE CER 17.06.05.

e quindi in grado di partecipare alla gara in FORMA SINGOLA.

NON ABBIAMO ESEGUITO DUE lavori il cui importo raggiunge quelli richiesti sul disciplinare di gara, per ottenere il massimo del punteggio nell’Offerta tecnica (3 punti e compilazione della SCHEDA TECNICA RELATIVA AL LAVORO DI PUNTA)

Al fine di ottenere il massimo del punteggio (3 punti) anche riguardo all’esecuzione di lavori di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su coperture, con la presente siamo a porvi il seguente quesito:

- È possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento per i soli requisiti speciali, nella fattispecie i requisiti immateriali, ossia i lavori eseguiti (di cui alla scheda tecnica relativa ai lavori di punta), rivolgendosi ad una ditta priva però di attestazione SOA?”

Risposta

L’avvalimento è un istituto di carattere generale che ha come finalità precipua quella di consentire la massima partecipazione possibile alle gare di appalto permettendo alle Imprese non in possesso dei requisiti di partecipazione di sommare, per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie, con quelle di altre Imprese.

Su questa base considerato che l’Impresa l’avvalente è già in possesso ex se di tutti i requisiti partecipativi, si esclude il ricorso all’avvalimento per giovarsene sotto il profilo dell’incremento del punteggio concernente il merito tecnico (Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 18/09/2009 n. 5626).

Nello stesso senso si è posta l’ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici) con la Determinazione n. 2 del 1 agosto 2012.

Si sottolinea inoltre che non è ammesso l’avvalimento per i requisiti inerenti le iscrizioni All’Albo Nazionale gestori Ambientali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Giorgio Panicco)

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE